



# Comune di Pozzuolo del Friuli

Provincia di Udine

## IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (**IUC**) che si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ed è integrata dal **Regolamento Comunale IUC**, approvato con delibera **CC n. 17 del 18/07/2014**.

Ai fini IMU resta salva la disciplina di cui all'art. 1, comma 13, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'art. 2, comma 2, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 e al Regolamento Comunale IUC succitato.

I Regolamenti, le Tariffe ed Aliquote delle componenti della IUC, sono pubblicati sul presente sito.

<b>IMU</b>	<b>QUALI SOGGETTI INTERESSA.</b> Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
	<b>QUALI IMMOBILI RIGUARDA.</b> Fabbricati, aree fabbricabili e terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. L'IMU non si applica sull'abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7)
	<b>AGEVOLAZIONI ESENZIONI.</b> Sono previste dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23. Dal 1° gennaio 2014 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per usufruire del beneficio è necessario presentare, <u>a pena di decadenza</u> , entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Altre agevolazioni sono previste dal regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria.
	<b>ABITAZIONE PRINCIPALE.</b> Ad esclusione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è soggetta ad IMU ma alla TASI. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, su tale abitazione e relative pertinenze l'assegnatario può applicare le agevolazioni previste per l'abitazione principale. E' equiparata, inoltre, all'abitazione principale: <ul style="list-style-type: none"><li>- l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal socio assegnatario;</li><li>- l'unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</li><li>- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.</li></ul> Da Regolamento Comunale sono equiparate all'abitazione principale anche: <ul style="list-style-type: none"><li>- l'unità immobiliare di civile abitazione e relative pertinenze posseduta da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata</li><li>- l'unità immobiliare di civile abitazione e relative pertinenze concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante al catasto non eccedente il valore di €. 500,00 (la parte di rendita eccedente va assoggettata all'aliquota base del 8,1 %)</li></ul> Per beneficiare di tali equiparazioni all'abitazione principale, è necessario presentare, <u>a pena di decadenza</u> , entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze Per l' <b>abitazione principale</b> e per quelle ad essa <b>assimilate</b> ed equiparate, l'imposta è dovuta (con aliquota ridotta e applicando la detrazione di € 200,00) solo se appartenente ad una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
	<b>COME SI DETERMINA IL TRIBUTO</b> <b>BASE IMPONIBILE.</b> Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: <b>160</b> per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; <b>140</b> per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; <b>80</b> per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10; <b>65</b> per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5); <b>55</b> per i fabbricati della categoria catastale C/1. Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2014. Il Comune con apposita deliberazione determina per zone omogenee i valori venali delle aree edificabili in comune commercio come previsto dall'art. 59 del D.lgs. 446/97

	<p><b>ALIQUOTE.</b> Le aliquote d'imposta sono state approvate con delibera <a href="#">CC n.20 del 18.7.2014</a> e sono invariate rispetto all'anno 2013.</p> <p><b>DETRAZIONE.</b> Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p><b>CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA.</b> L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Il contribuente può calcolare autonomamente l'imposta sul sito del Comune dal quale è possibile anche stampare l'F24 per il versamento oppure ritirare lo stesso in formato cartaceo presso l'Ufficio Tributi o richiederlo in formato digitale tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:tributi@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it">tributi@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it</a></p> <p><b>QUANDO E COME SI VERSA.</b> In due rate di pari importo, scadenti la prima il <b>16 giugno</b> e la seconda il <b>16 dicembre</b>, tenendo presente che, dall'anno 2013, resta riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento.</p> <p>I versamenti possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, ovvero on-line sul sito internet all'indirizzo: <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a> o tramite home banking, utilizzando il <b>modello F24</b> disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul medesimo sito. In alternativa è possibile effettuare il pagamento anche attraverso specifico <b>bollettino postale</b>. I bollettini sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali. In caso di utilizzo del modello F24, va compilata la sezione "IMU ed altri tributi locali", con l'indicazione dei codici tributo sotto indicati e del <b>codice Comune G966</b> per i versamenti da effettuare al <b>Comune di Pozzuolo del Friuli</b>. I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche. Gli enti non commerciali devono effettuare i versamenti esclusivamente utilizzando il modello F24.</p> <p>Gli importi dei versamenti sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per tutto l'anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore o pari a € 12,00.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="272 696 1445 819"> <tr> <td>abitazioni principali classificate nelle categorie catastali <b>A/1, A/8 e A/9</b></td> <td>3912</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Terreni agricoli</td> <td>3914</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>aree fabbricabili</td> <td>3916</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>altri fabbricati</td> <td>3918</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</td> <td>3930</td> <td>3925 (quota stato)</td> </tr> </table> <p><b>QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE.</b> La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con Decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 30/10/2012 è approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione IMU da utilizzare nei casi espressamente indicati nelle stesse istruzioni. I modelli sono posti a disposizione dell'Ufficio tributi comunale ed estraibili anche dal sito Internet del Comune <a href="http://www.comune.pozzuolo.udine.it/web/">http://www.comune.pozzuolo.udine.it/web/</a> e dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche stabilite dal citato decreto.</p>	abitazioni principali classificate nelle categorie catastali <b>A/1, A/8 e A/9</b>	3912	-	Terreni agricoli	3914	-	aree fabbricabili	3916	-	altri fabbricati	3918	-	Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925 (quota stato)
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali <b>A/1, A/8 e A/9</b>	3912	-														
Terreni agricoli	3914	-														
aree fabbricabili	3916	-														
altri fabbricati	3918	-														
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925 (quota stato)														

<b>TASI</b>	<p><b>QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA.</b> Con delibera <a href="#">CC. n.19 del 18.7.2014</a> il Comune ha stabilito di applicare l'aliquota dell' <b>1,8 %</b> ai fabbricati utilizzati dal proprietario come abitazione principale appartenenti alle categorie catastali diverse da A/1-A/8-A/9, e alle unità abitative concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado ed utilizzati da quest'ultimi come abitazione principale. In questo caso il titolare del diritto reale di godimento e l'occupante sono titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. Il Regolamento Comunale IUC succitato prevede che l'occupante versi il 30% della tassa mentre il 70% resta a carico del titolare del diritto reale. Per le restanti tipologie di immobili non si versa la TASI (aliquota allo 0,00%).</p> <p><b>COME SI DETERMINA IL TRIBUTO</b></p> <p><b>BASE IMPONIBILE.</b> La base imponibile è determinata con le stesse modalità dell'IMU.</p> <p><b>CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA.</b> L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. <b>Il Comune di Pozzuolo del Friuli provvederà a recapitare ad ogni contribuente l'F24 precompilato sia dell'acconto che del saldo per il versamento presso uffici postali posta o banche</b></p> <p><b>QUANDO SI VERSA.</b> Il versamento della TASI è dovuto in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. <b>Per l'anno 2014 la prima rata è posticipata al 16.10.2014</b> per i Comuni come Pozzuolo del Friuli che hanno approvato il Bilancio dopo il 23.5.2014</p>
-------------	--

<b>TARI</b>	<p><b>QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA.</b> Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p><b>COME SI DETERMINA IL TRIBUTO.</b> Il <a href="#">Regolamento Comunale IUC</a>, approvato con delibera <a href="#">CC n. 17 del 18/07/2014</a> stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività e la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle riduzioni ed esenzioni. Con delibera <a href="#">CC n. 18 del 18/07/2014</a> sono state approvate le tariffe garantendo la copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti.</p> <p><b>QUANDO SI VERSA.</b> Il Comune in accordo col Gestore stabilisce le scadenze di pagamento del tributo il base alla L. 147/2013 del 27 dicembre 2013.</p> <p><b>QUANDO E COME SI EFFETTUA LA COMUNICAZIONE.</b> La comunicazione va presentata al Gestore entro 30 giorni successivi alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La comunicazione redatta su modello messo a disposizione dal Gestore, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate a fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TARES).</p>
-------------	---

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi direttamente all'Ufficio Tributi tel 0432/669016 int. 271 mail: [tributi@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it](mailto:tributi@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it)